

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5824 R	4 dicembre 2006	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 29 agosto 2006 concernente la ratifica della modifica del 16 giugno 2005 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993

Il 6 febbraio 1995 questo Parlamento ratificava l'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. L'Accordo, preparato dalle 3 Conferenze svizzere dei direttori della sanità, della socialità (nel nostro Cantone riuniti in un solo dipartimento) e della pubblica educazione, permetteva, agevolando il riconoscimento intercantonale di tutti i diplomi di fine studio di competenza cantonale, la mobilità degli studenti e dei futuri adulti-lavoratori all'interno del nostro Paese.

Il campo d'applicazione si estendeva a tutte le formazioni e a tutte le professioni di competenza cantonale, quindi dalle professioni dell'insegnamento alle formazioni nel campo sanitario, sociale, artistico.

Da allora lo scenario degli studi del postobbligo muta notevolmente seguendo un trend che vede, a livello federale, il passaggio progressivo alla Confederazione della competenza di regolamentare in materia di formazione professionale anche nei campi della sanità, della socialità e dell'arte e, all'interno dei Cantoni, l'assunzione progressiva delle responsabilità gestionali della formazione da parte dei dipartimenti dell'educazione.

In effetti, la nuova legge federale sulla formazione professionale, entrata in vigore il 1.1.2004 e le modifiche della legge sulle scuole universitarie professionali valide dal 5.10.2005 stabiliscono la nuova ripartizione delle responsabilità tra Confederazione e Cantoni in questi settori formativi.

Passano quindi definitivamente sotto la responsabilità federale ad esempio, le professioni d'infermiere, fisioterapista, ergoterapista, tecnico in analisi biomediche, tecnico di sala operatoria, tecnico in radiologia medica, soccorritore, levatrice, dietologa, operatore sociale, musicista, ecc.

Resteranno invece sotto l'egida cantonale, con un riconoscimento intercantonale dei diplomi, quindi, regolato da quest'accordo, sostanzialmente le professioni dell'insegnamento in ogni ordine scolastico, quelle della sicurezza (benché ormai anche in questo campo si siano introdotti titoli federali come quello di agente di polizia, attestato professionale conseguito dopo un esame federale riconosciuto dalla Confederazione e dunque di riflesso riconosciuto in tutti i Cantoni), come pure professioni in vari settori d'interesse solo locale.

Risulta dunque indispensabile adeguare l'accordo intercantonale a questi nuovi parametri.

La modifica dell'accordo che il Consiglio di Stato ci presenta con questo messaggio esamina gli articoli di Legge che subiscono cambiamenti sostanziali.

Innanzitutto si ritira dalla collaborazione di questo Accordo la conferenza dei direttori della sanità poiché la competenza per la regolamentazione ed il riconoscimento delle formazioni nel settore sociale è interamente passato nelle mani della Confederazione. I direttori della sanità, anche loro in dimissione, vi restano solo per le competenze in quanto datori di lavoro.

Una delle novità più rilevanti è poi l'introduzione di due liste di professionisti.

La lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare in seguito a gravi reati (in genere reati di pedofilia) e la **lista dei professionisti della sanità** che risponde ad un desiderio di trasparenza per garantire agli utenti-pazienti maggior chiarezza sulle competenze di chi li cura.

A questo riguardo, l'importanza di una maggior trasparenza nella formazione degli operatori sanitari, oggi ancora di più considerando l'aumentata mobilità introdotta dall'entrata in vigore della libera circolazione delle persone dal 1.06.04, fu già sollevata in Parlamento con la Mozione Isenburg proprio di quella data. Il mozionante, oltre a sollecitare un intervento dell'Ente pubblico per una reale reciprocità sul riconoscimento dei diplomi, chiedeva misure concrete affinché i pazienti possano essere informati sul preciso grado di formazione di chi li cura. Il Consiglio di Stato evadeva piuttosto laconicamente la mozione affermando che *"è evidente che l'Autorità sanitaria cantonale non può informare il pubblico sulle formazioni e sui diplomi d'ogni singolo operatore"*, affermando poi che gli Accordi bilaterali *"non consentono di applicare ai cittadini UE restrizioni ulteriori a quelle previste per i cittadini svizzeri"* di fatto, evitando di prendere posizione sulla questione posta.

Nel dibattito in Gran Consiglio però la Consigliera Pesenti fece parzialmente marcia indietro ammettendo che comunque il problema esiste e che potrà essere perlomeno parzialmente risolto già dal settembre 2007 quando entrerà in vigore la nuova Legge federale sulle professioni mediche che contempla all'art. 51 *l'istituzione di un registro federale delle professioni mediche* accessibile a tutta la popolazione. Ci troveremo quindi a livello federale proprio una sorta di banca dati delle professioni sanitarie come il mozionante richiedeva a livello cantonale, per la sicurezza dei nostri pazienti.

Quella lista e la lista prospettata nell'accordo intercantonale faranno quindi capo con tutta probabilità agli stessi dati.

Viene eliminata invece la lista dei diplomi di fine studio, vista la rapidità con cui queste formazioni evolvono e quindi possono cambiare di denominazione, competenza, ecc.

Il messaggio governativo passa poi brevemente in rassegna gli articoli modificati rilevandone gli aspetti salienti. Non vi sono, però novità che mutano significativamente la prassi abituale. Da segnalare ancora una miglior protezione giuridica tramite una commissione di ricorso istituita dalle conferenze responsabili.

L'interesse per il Ticino sta proprio nell'indispensabile coordinamento di ciò che resta a livello cantonale. Non vi sono significativi aggravii finanziari, anzi la creazione di una base legale per la riscossione d'emolumenti per procedure di riconoscimento singole, permetterà anche qualche piccolo introito alla Conferenza dei direttori della pubblica

educazione, che è pur sempre un'istituzione interamente finanziata dai Cantoni con le quote a loro carico in proporzione alla popolazione.

Negli aspetti considerati da quest'Accordo e proprio per garantire quella mobilità che ne è alla base s'inserisce la risposta all'interpellanza Ghisletta e colleghi (31.10.2006) che chiedeva il *riconoscimento dei diplomi dell'Alta scuola pedagogica dei Grigioni* da parte del nostro DECS. In conformità a quest'Accordo sono di fatto riconosciuti intercantonalmente anche i diplomi delle alte scuole pedagogiche, riconoscimento che sarà automaticamente esteso anche a quella dei Grigioni non appena essa sarà a sua volta, al termine della procedura che ha in corso, riconosciuta dalla CDPE.

* * * * *

Avendo preso attentamente in esame la proposta di modifica del 16 giugno 2005 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, la Commissione speciale scolastica ne propone al Parlamento l'accettazione senza riserve.

Per la Commissione speciale scolastica:

Giorgio Salvadè, relatore

Adobati - Bordogna - Cavalli - Celio -

Duca Widmer - Ducry - Ferrari M. - Mellini -

Orelli Vassere - Ricciardi - Suter - Torriani